

STATUTO DELLA "ASSOCIAZIONE COMUNI TERRE BASSE"

ARTICOLO 1

- Costituzione -

1. Per iniziativa dei soci fondatori è costituita la "Associazione Comuni Terre Basse" con sede in Dello (Bs);
2. Essa potrà istituire delegazioni e uffici in Italia e all'estero, onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità dell'Organizzazione, attività di produzione nonché di sviluppo e incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto all'Organizzazione stessa.
3. L'Associazione ha durata fino al 2014 e potrà essere rinnovata o anticipatamente sciolta secondo il dettato dell'art. 19 del presente statuto, non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

ARTICOLO 2

- Scopi -

1. L'Associazione si propone:
 - a) lo sviluppo della comunicazione e la promozione del territorio, e dell'economia della pianura bresciana;
 - b) il miglioramento degli standard qualitativi del territorio;
 - c) la promozione, l'organizzazione di corsi e studi finalizzati alla formazione di personale tecnico, la qualificazione e riqualificazione professionale di operatori tecnici del settore;
 - d) il supporto ad enti ed organismi pubblici e privati nella progettazione e realizzazione di programmi di sviluppo sostenibile ed integrato, economico, sociale e culturale della pianura;
2. A tali fini l'Associazione, avvalendosi anche della partecipazione e/o collaborazione di enti ed operatori pubblici e privati, promuoverà la valorizzazione ai vari livelli della pianura bresciana.

ARTICOLO 3

- Attività strumentali, accessorie e connesse -

1. Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione potrà tra l'altro:
 - a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
 - b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
 - c) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività;
 - d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'Associazione medesima; l'Associazione potrà, ove lo ritenga opportuno concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
 - e) costituire ovvero concorrere alla costituzione sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o di capitale nonché partecipare a società del medesimo tipo;
 - f) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, aggiornamento, manifestazioni, convegni, incontri, procedendone alla diffusione sia in forma cartacea che telematica e radio televisiva;
 - g) svolgere in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere e svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

ARTICOLO 4

- Patrimonio -

1. Il patrimonio dell'Associazione è composto:
 - a) dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o da altri partecipanti;
 - b) dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo all'Associazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto;
 - c) dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
 - d) dalla parte delle rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Gestione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;

- e) da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- f) da fondi di aziende o di privati che condividano azioni e iniziative di promozione e marketing con finalità analoghe all'Associazione.

ARTICOLO 5

- Fondo di gestione -

1. Il fondo di gestione dell'Associazione è costituito:
 - a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività dell'Associazione medesima;
 - b) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
 - c) da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
 - d) dai contributi dei Fondatori e dei Partecipanti;
 - e) dai libri, manoscritti, pubblicazioni, prodotti editoriali e simili di proprietà dell'Associazione ovvero dalla medesima a qualsiasi titolo posseduti;
 - f) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.
 - g) dalle rendite e dalle risorse dell'Associazione che saranno impiegate per il funzionamento dell'Associazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

ARTICOLO 6

- Esercizio finanziario -

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Entro il 30 giugno di ciascun anno il Consiglio di Gestione approva il rendiconto economico e finanziario relativo all'esercizio precedente.
3. Entro il 30 novembre di ciascun anno il Consiglio di Gestione approva il bilancio relativo all'esercizio dell'anno successivo.
4. Copia del bilancio d'esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio di Gestione in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.
5. Gli impegni di spesa e le obbligazioni non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostruzione del patrimonio, eventualmente necessaria a seguito delle gestioni precedenti, prima che per il potenziamento delle attività dell'Associazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.
6. E' vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita dell'Associazione, a meno che le destinazioni o la distribuzione non siano imposte per legge.

ARTICOLO 7

- Fondatori e Associati -

1. Sono Fondatori Promotori coloro che sottoscrivono l'atto costitutivo. Essi costituiscono, unitamente agli altri associati l'Assemblea.

ARTICOLO 8

- Organi dell'Associazione -

1. Sono Organi dell'Associazione:
 - l'Assemblea;
 - il Consiglio di Gestione;
 - il Comitato esecutivo;
 - il Presidente dell'Associazione;
 - il Direttore;
 - il Segretario;
 - il Revisore Contabile
 - il Comitato Tecnico - Scientifico.

ARTICOLO 9

- l'Assemblea -

1. L'Assemblea provvede alla nomina, alla revoca ed al rinnovo dei membri del Consiglio di Gestione nonché alla nomina del Presidente e dei due Vice Presidenti.
2. L'Assemblea delibera a maggioranza sulle eventuali modifiche statutarie, nonché in merito allo scioglimento dell'Associazione ed alla devoluzione del patrimonio.

ARTICOLO 10

- Il Consiglio di Gestione -

1. Il Consiglio di gestione è composto dal Presidente, dai due Vice Presidenti dell'Assemblea e da quattro membri nominati dall'Assemblea garantendo che almeno cinque membri siano espressione degli enti territoriali.

2. I membri del Consiglio di Gestione durano in carica 3 anni, salvo revoca o dimissioni.
3. Il Consiglio di Gestione stabilisce le linee generali sull'attività e sui programmi dell'Associazione.
4. Inoltre, provvede a:
 - Deliberare in ordine alle richieste di adesione di nuovi associati;
 - nominare e revocare il Direttore Generale e il Segretario dell'Associazione, fissandone i rispettivi compensi;
 - approvare il bilancio di previsione ed il rendiconto economico e finanziario, predisposti dal Direttore Generale;
 - deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni nonché all'acquisto e l'alienazione di beni mobili ed immobili;
 - svolgere tutti gli ulteriori compiti allo stesso attribuiti dal presente statuto;
5. Il Consiglio di Gestione ha inoltre, potestà regolamentare nel rispetto di quanto stabilito dal presente statuto in merito alle modalità di gestione dell'Associazione.

ARTICOLO 11

- Convocazione e quorum -

1. Il Consiglio di Gestione è convocato dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno la metà dei suoi membri, con lettera raccomandata spedita con almeno otto giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, a mezzo telegramma, telefax o posta elettronica inviato con tre giorni di preavviso.
2. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.
3. Il Consiglio di Gestione è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei Vice Presidenti, e si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri in carica. In seconda convocazione, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Esso delibera, salvo i casi espressamente previsti dal presente statuto, a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
4. Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto da chi presiede la riunione e dal Segretario dell'Associazione, steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.

ARTICOLO 12

- Il Comitato Esecutivo -

1. Il Comitato Esecutivo, se costituito, è composto dal Presidente, dai due Vice Presidenti.
2. Il Comitato Esecutivo esplica le attribuzioni e i compiti nell'ambito dell'ordinaria amministrazione affidatagli dal Consiglio di Gestione.
3. Per le convocazioni delle adunanze del Comitato Esecutivo e per la validità delle relative deliberazioni si applicano, ove compatibili, le norme previste nel presente statuto per le adunanze del Consiglio di Gestione.
4. Le delibere del Comitato Esecutivo vengono adottate con la presenza del Presidente ed almeno uno dei due Vice -Presidenti

ARTICOLO 13

- Presidente dell'Associazione -

1. Il Presidente dell'Associazione è nominato dall'Assemblea e dura in carica 3 anni, salvo revoca o dimissioni. Egli ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati o procuratori.
2. In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell'Associazione.
3. Spetta al Presidente, o persona da lui delegata, curare la custodia degli atti amministrativi e contabili presso la sede dell'Associazione.

ARTICOLO 14

- Direttore -

1. Il Direttore, se nominato, è l'organo esecutivo dell'Associazione, e provvede alla gestione amministrativa. Viene nominato dal Consiglio di Gestione, dura in carica tre anni, salvo revoca o dimissioni.
2. Il Direttore affianca il Consiglio di Gestione ed il Presidente nella gestione operativa dell'Associazione dando attuazione alle delibere approvate dal Consiglio di Gestione stesso e dal Comitato esecutivo.
3. Il Direttore, per conto dell'Associazione, formula proposte di intervento annuali e pluriennali. Il Direttore può proporre al Consiglio di Gestione le nomine dei responsabili individuati per i singoli progetti e/o settori, oltre le collaborazioni professionali utili al perseguimento degli scopi dell'Associazione.

4. Le iniziative ed i programmi di cui al comma 3 sono presentati all'esame ed all'approvazione del Consiglio di Gestione.

ARTICOLO 15

- Segretario -

1. Il Segretario dell'Associazione è nominato dal Consiglio di Gestione fra i segretari dei Comuni soci fondatori, dura in carica 3 anni, salvo revoca o dimissioni.
2. Il Segretario svolge le funzioni di segretario del Consiglio di Gestione. Il Segretario fornisce la propria collaborazione al Consiglio di Gestione, al Comitato Esecutivo, al Presidente e al Direttore.

ARTICOLO 16

- Revisore Contabile -

1. Il revisore Contabile vigila sulla gestione finanziaria dell'Associazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.
2. Il Revisore Contabile è nominato dall'Assemblea e dura in carica tre anni ed è scelto fra i revisori dei conti di uno dei Comuni associati.
3. Il Revisore Contabile partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Gestione.

ARTICOLO 17

- Comitato Tecnico – Scientifico -

1. Nel Comitato Tecnico – Scientifico, se nominato, sono rappresentate le Associazioni e/o Organizzazioni operanti a livello locale in materia di promozione socio economica.
2. Il Comitato Tecnico – Scientifico è presieduto da uno dei due Vice-Presidenti, designato dal Presidente dell'Associazione, ed ha funzioni consultive.
3. Il Comitato Scientifico è organo di consultazione del Consiglio di gestione e contribuisce all'elaborazione delle linee fondamentali e degli indirizzi scientifico-culturali dell'Associazione. I membri del Comitato Scientifico sono scelti fra personalità nel mondo delle scienze, dell'arte, della cultura, di nazionalità italiana e straniera; fra personalità delle istituzioni, del mondo del lavoro, dell'impresa e della finanza pubblica e privata di nazionalità italiana e straniera che abbiano acquisito particolari meriti nelle materie di interesse dell'Associazione.

ARTICOLO 18

- Foro Competente -

1. Per qualsiasi controversia sull'interpretazione, validità ed esecuzione del presente statuto è competente il Foro di Brescia.

ARTICOLO 19

- Scioglimento -

1. Nel caso lo scopo dell'Associazione sia stato raggiunto, si sia esaurito o sia divenuto impossibile o di scarsa utilità, l'Associazione si estingue.
2. I beni residuali saranno devoluti ad altra istituzione con analoga finalità.
3. In ogni caso di estinzione dell'Associazione, il Consiglio di Gestione nomina uno o più liquidatori che potranno essere scelti anche fra i suoi membri.

ARTICOLO 20

- Clausola di rinvio e norme transitorie -

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.